

Oggetto: Nota operativa su nomina commissari di gara ex articoli 77 e 78 decreto legislativo n.

50/2016 e ssmmii

Al fine di supportare i Comuni nella nuova procedura di individuazione e nomina delle Commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici, si ricorda che, <u>dal 15 gennaio 2019</u>, tale adempimento avverrà attraverso l'uso di un applicativo di ANAC, in attuazione di quanto previsto dal Codice Appalti (articolo 78) in merito all'istituzione dell'Albo Nazionale delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Dalla surrichiamata data, cesserà dunque la vigenza del cd periodo transitorio previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice Appalti che consentiva alle stazioni appaltanti di procedere in autonomia alla nomina delle Commissioni giudicatrici di appalti pubblici.

Con le linee guida di ANAC n. 5 del 16 novembre 2016, aggiornate il 10 gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdotte al codice con d. lgs n. 56/2017, sono stati stabiliti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti in possesso di determinati requisiti di esperienza, professionalità, e di onorabilità e si è avviato il processo di revisione delle procedure *de quibus*.

Dal 10 settembre 2018, l'ANAC ha messo a disposizione "on line" l'applicativo per la gestione telematica dell'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per la gestione del processo di estrazione dei medesimi e con Delibera dell'ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 è stato stabilito che: "ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di

affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedono termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data è superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del codice dei contratti pubblici." Nella delibera ANAC sopramenzionata, al paragrafo 8, sono stabiliti i criteri per l'estrazione dei commissari ed esperti.

Pertanto, sempre dal 15 gennaio 2019, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, compete ad una commissione giudicatrice composta da esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Da tale data le stazioni appaltanti non potranno più nominare discrezionalmente i commissari di gara ma dovranno richiedere, tramite l'applicativo messo a disposizione di ANAC, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del codice contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. I commissari devono essere iscritti all'Albo anche nell'ipotesi in cui appartengono alla stazione appaltante che indice la gara.

Nel caso di Comuni non capoluogo di provincia che ricorrono alle forme aggregative di cui all'art. 37 commi 3 e 4 del codice contratti, è considerato interno alla stazione appaltante il commissario di gara, scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell'ipotesi in cui non sia stato perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a tali forme aggregative.

L'obbligo di nomina di commissari esterni è assoluto – commissari e presidenti - per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria.

Le Stazioni appaltanti potranno, invece, nominare alcuni componenti interni – ad esclusione del Presidente – nel rispetto del principio di rotazione, nelle ipotesi di:

- affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- affidamento di contratti per lavori di importo inferiore a un milione di euro;

affidamento di contratti che non presentano particolare complessità. Sono considerati di non particolare complessità le procedure svolte attraverso i sistemi dinamici di acquisizione previsti dall'art. 55 del codice contratti pubblici; le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del codice contratti pubblici.

Nel caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo l'ANAC può selezionare i componenti della commissione giudicatrice anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della Stazione appaltante e con un confronto con la stessa. In tale ipotesi la stazione appaltante, nel caso in cui ritenga che ricorrono le ragioni di cui all'art. 77 comma 3 del codice dei contratti pubblici, "entro 30 gg antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco dei candidati, invia una richiesta motivata all'ANAC per la selezione dei componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltane".

Gli adempimenti delle stazioni appaltanti sono indicati dettagliatamente nelle <u>linee guida ANAC n. 5 cui</u> si rinvia, incluse le disposizioni che attengono ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici che intendono iscriversi all'Albo dei commissari.

Riferimento normativi: artt 77 e 78 del codice contratti pubblici; Linee guida ANAC n. 5 aggiornate con deliberazione del consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; Delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018